

FOGLIO INFORMATIVO



SAFIN srl
SERVIZI ASSICURATIVI FINANZIARI

Sede Legale e Direzione Commerciale
Viale Dante 138 – 03043 Cassino (FR)
Tel 0776/311970 Fax 0776/320730
www.safin2000.it info@safin2000.it

Codice Fiscale n. iscr. R.I. e
P.IVA 02465610604
UIC A33131
RUI E000084234

SAFIN OFFRE PRODOTTI DEI SEGUENTI INTERMEDIARI

<p>FlashBank SpA Gruppo Bancario CarichietSede Legale e Direzione Generale: via Borgonuovo, 24 – 20121 MILANO Tel 02.63.78.64.1 Fax 02 63.78.64.216</p>	<p>Ktesios S.p.A. corso Vittorio Emanuele II, 154 00186 Roma telefono 06 68 445 1 fax 06 68 44 53 20 fax amministrazione 06 68 44 53 22 Servizio Clienti 06 68 445 201</p>	<p>FINANZIARIA M3 S.P.A. Via Goito,46 00185 Roma Tel. 06 4940555 U.I.C. N. 20971 ABI 311696 PARTITA IVA N. 04951141003 COD. FISC. 01085000808 www.finanziariam3.it</p>
--	---	---

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

Cessione del Quinto	Delega di Pagamento
<p>La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato a lavoratori dipendenti e pensionati che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio o pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente dipende. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.</p>	<p>La delega di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali, al fine di ottenere un finanziamento possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c.c.. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n.46 dell' 8.8.1996, n.63 del 16.10.1996, n.29 del 11.3.1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.</p>

SERVIZI ACCESSORI

Tali finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego a beneficio della società finanziatrice. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo e i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla SAFIN srl al momento dell'erogazione del prestito. I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata, con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

RISCHI

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc

CONDIZIONI ECONOMICHE CHE REGOLANO IL SERVIZIO (VALORI MASSIMI)

	ONERI	CESSIONE DEL QUINTO	DELEGA	PRE-FINANZIAMENTO
A	Tasso nominale annuo applicabile	massimo 6,00%	massimo 6,00%	massimo 9,50%
B	Imposta sostitutiva / Imposta di bollo(**)	0,25% / bollo € 14,62	0,25% / bollo € 14,62	bollo 14,62 €
C	Interessi di mora (tasso massimo)	pari al tasso del finanziamento	pari al tasso del finanziamento	pari al tasso finanziamento
D	Valuta applicata	30 gg. antecedenti prima scadenza	30 gg. antecedenti prima scadenza	dalla data di erogazione
E	Commissioni bancarie / finanziarie	massimo 5,90%	Massimo 5,90%	nessuna
F	Commissione del mediatore (anche per l'attività svolta fuori sede)	massimo 26,5%	massimo 26,5%	nessuna
G1	TAEG Capitale lordo mutuato < 5.000 €	massimo 29,50%	massimo 29,50%	massimo 9,50%
G2	TAEG Capitale lordo mutuato >= 5.000 €	massimo 29,50%	massimo 29,50%	massimo 9,50%
H	Polizza vita e rischi diversi impiego	massimo 16,10% (***)	massimo 20% (***)	nessuna
I	Periodicità di calcolo degli interessi	mensile	mensile	al rimborso
L	Spese fisse (comprensive delle spese di notifica, istruttoria, etc.)	massimo 420 €	massimo 420 €	nessuna
M	Spese fisse di estinzione	1% del capitale residuo	1% del capitale residuo	nessuna
N	Comunicazioni periodiche	€ 3,00 + imposta di bollo per invio	€ 3,00 + imposta di bollo per invio	nessuna
O	Penali	nessuna	nessuna	nessuna

I valori indicati nei punti B, E, F si riferiscono al capitale lordo mutuato
I costi indicati ai punti B, E, F, H, L non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
Nel TAEG sono incluse le spese relative alle polizze (H)

(*) Nei casi in cui l'operazione di finanziamento non fosse assimilabile alla cessione del quinto o alla delegazione di pagamento, come sopra indicati, è necessario che vengano osservate le condizioni economiche previste per i prestiti personali: in tal caso il TEG comprenderà i costi della polizza assicurativa. Si rende noto che il TEG viene fissato in base ai dati comunicati trimestralmente da Banca D'Italia.

(**) L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 2 e 13 D.P.R. n. 642/72

(***) valore variabile in relazione all'età anagrafica e all'anzianità di servizio del Cliente, all'ammontare del finanziamento richiesto e salvo diversa valutazione del rischio specifico effettuata dall'assicuratore in sede di assunzione.

Il tasso effettivo globale medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta.

Foro Competente: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Cassino, sede del mediatore del credito SAFIN SRL. Qualora il Cliente dovesse rivestire la qualità di consumatore il foro competente sarà invece quello previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Reclami: Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale intrattenuto con il mediatore, il Cliente potrà presentare reclamo, mediante invio di lettera raccomandata a/r, alla SAFIN SRL viale Dante 138 03043 Cassino FR. La SAFIN SRL fornirà adeguata risposta entro il termine di 30gg dal ricevimento della comunicazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI

CESSIONE DEL QUINTO

1. L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benessere) da parte dell'Amministrazione sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cliente.
2. La prima rata scadrà a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o l'azienda ove dipende il Cliente e comunque non oltre il 3° mese successivo alla notifica stessa. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
3. Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo con cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decoreranno senza pregiudicare la facoltà della SAFIN srl di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c..
5. E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cliente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto maggiorato del rimborso spese di estinzione.
6. Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da SAFIN srl all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
7. La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cedente.
8. Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore ad un terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore ad un terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n.180).
9. La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. Per i pensionati solo Rischio a Vita. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla SAFIN srl. al momento dell'erogazione del prestito, con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del16/10/2006. In caso di perdita d'impiego è salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al finanziatore. Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, con uno schema analitico e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cliente almeno una volta l'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
10. Il Cliente è obbligato a denunciare ogni suo trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, alla SAFIN srl.
11. Per i dipendenti statali che si avvalgono della procedura di cui al Titolo II del T.U. 180/1950 per compagnia assicurativa si deve intendere l'Inpdap.
12. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società procuratrice, oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.
13. Art. 9 del contratto di cessione: Il versamento del netto ricavo del finanziamento verrà effettuato dalla SAFIN srl entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito.

DELEGA DI PAGAMENTO

1. L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benessere) da parte dell'Amministrazione sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Cliente.
2. La prima rata scadrà a cominciare dal mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o l'azienda ove dipende il Cliente e comunque non oltre il 3° mese successivo alla notifica stessa. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
3. Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo con cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decoreranno senza pregiudicare la facoltà della SAFIN srl di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c..
5. E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cliente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto maggiorato del rimborso spese di estinzione.
6. Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute da SAFIN srl all'atto dell'erogazione del prestito direttamente corrisposte agli aventi diritto.
7. Per i dipendenti che maturano il diritto al TFR, questo sarà vincolato a garanzia dell'operazione.
8. La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla SAFIN srl al momento dell'erogazione del prestito, con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del16/10/2006. In caso di perdita d'impiego è salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al finanziatore.
9. Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, con uno schema analitico e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cliente almeno una volta l'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
10. Il Cliente è obbligato a denunciare ogni suo trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, alla SAFIN srl.
11. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società procuratrice, oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.
12. Art. 12 del contratto di delega: Il versamento del netto ricavo del finanziamento verrà effettuato dalla SAFIN srl entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione di prestito.

PRE-FINANZIAMENTO

In caso di richiesta di anticipo (pre-finanziamento) sul netto ricavo del finanziamento di cessione del quinto e delega di pagamento, l'erogazione sarà effettuata da SAFIN srl e verranno applicate le seguenti condizioni:

1. L'erogazione del pre-finanziamento è subordinata alla richiesta a SAFIN srl in proprio o quale mandataria di istituti di credito di un finanziamento estinguibile mediante cessione pro solvendo o delegazione di pagamento di quota dello stipendio o salario (contratto di finanziamento).
2. La durata del pre-finanziamento viene fissata in mesi 2 (due) o nel minor tempo occorrente al perfezionamento del finanziamento richiesto. In tale ultima ipotesi la somma dovuta alla SAFIN srl per capitale ed interessi, verrà automaticamente detratta dal netto ricavo previsto dal contratto di finanziamento richiesto.
3. In caso di mancato pagamento alla scadenza saranno applicati interessi di mora calcolati allo stesso saggio di interesse del pre-finanziamento concesso.
4. Il pre-finanziamento estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il pre-finanziamento si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cedente.
5. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento.

LEGENDA

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno, riferito all'anno civile.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUIESCENZA	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.